



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Famiglia, generazioni e società

Documento programmatico

per la concessione di aiuti finanziari per progetti di promozione della partecipazione politica a livello federale secondo l'art. 10 LPAG

Marzo 2023

1 Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG)

1.1 Promozione dell'infanzia e della gioventù

Secondo il messaggio del 17 settembre 2010 concernente la legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG), la promozione dell'infanzia e della gioventù consiste nell'**aiutare i bambini e i giovani a crescere affinché possano, passo dopo passo, acquisire la propria indipendenza e autonomia e assumere responsabilità sociale**, nonché nel **fornire loro il sostegno necessario per integrarsi dal punto di vista sociale, culturale e politico**. La politica dell'infanzia e della gioventù include tutte le forme di sostegno a iniziative, servizi, enti e istituzioni responsabili di attività extrascolastiche destinate a bambini e giovani che perseguono gli obiettivi menzionati sopra, allo scopo di creare **le condizioni concrete affinché i bambini e i giovani possano svilupparsi**. Nel complesso, le misure di promozione (e protezione) mirano a creare condizioni quadro favorevoli alla crescita e allo sviluppo dei bambini e dei giovani.

1.2 Attività extrascolastiche di bambini e giovani

Le attività giovanili extrascolastiche rivestono da tempo un ruolo importante nella socializzazione dei giovani: gli **spazi ricreativi, formativi e del tempo libero** esterni alle strutture scolastiche offrono un contesto organizzato e danno ai giovani l'opportunità di impegnarsi, coltivare gli interessi personali, sviluppare le facoltà intellettive ed emotive e la creatività, imparare ad assumersi responsabilità sociale e ad acquisire competenze chiave, le cosiddette *soft skill* (ad es. capacità di lavorare in gruppo, capacità comunicative e di gestione dei conflitti, spirito imprenditoriale, motivazione) per riuscire a integrarsi socialmente e professionalmente.

Le attività extrascolastiche forniscono un **contributo essenziale allo sviluppo di bambini e giovani**. Esse fungono quindi anche, in senso più ampio, da **strumento di prevenzione primaria** contro comportamenti problematici come il consumo di alcol e droghe, la delinquenza, la violenza, i disturbi dell'alimentazione o il sovraindebitamento e permette di individuarli tempestivamente.

Concretamente, si tratta di promuovere, al di fuori dell'apprendimento formale in un istituto d'istruzione o di formazione, varie esperienze d'apprendimento non formali.

In Svizzera le attività extrascolastiche di bambini e giovani hanno in comune le seguenti caratteristiche: la partecipazione è facoltativa; l'orientamento è rivolto agli interessi e alle esigenze, dunque al mondo e alla quotidianità dei bambini e dei giovani; i partecipanti vengono coinvolti nelle decisioni, nell'organizzazione e nella pianificazione delle attività; l'orientamento delle attività è rivolto al gruppo; i processi d'apprendimento sono aperti dal punto di vista del processo stesso e dei risultati.

1.3 Scopo della LPAG

Secondo l'articolo 2 LPAG, la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di:

- a) favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani;
- b) aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale;
- c) promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico.

1.4 Gruppi destinatari della LPAG

Secondo l'articolo 4 LPAG, i gruppi destinatari della legge sono:

- a) tutti i fanciulli e i giovani residenti in Svizzera, fino al compimento dei 25 anni d'età;
- b) i giovani fino al compimento dei 30 anni d'età che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza in un'istituzione privata.

1.5 Importanza della partecipazione politica

Con la **LPAG** (in vigore dal 1° gennaio 2013) si è creata la base giuridica per la **promozione delle possibilità di partecipazione politica** a livello federale (**art. 10 LPAG**). Visto che nessuna delle diverse forme di partecipazione può soddisfare tutte le esigenze, occorre abbinarle fra di loro per

riuscire a coinvolgere il maggior numero possibile di giovani. Soprattutto per i giovani socialmente svantaggiati sono quindi necessarie misure preparatorie, accompagnatorie e d'informazione che consentano di abbattere barriere quali la mancanza d'informazioni, d'istruzione, di conoscenze linguistiche o mobilità. In tal modo i giovani politicamente impegnati avranno la possibilità di partecipare in modo costante alla formazione della volontà politica e di comprendere la ripartizione delle competenze e le interazioni tra i diversi livelli statali.

2 Criteri da soddisfare e documenti richiesti

Le condizioni da soddisfare e i documenti richiesti sono elencati nell'ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG. Le condizioni generali si basano sugli articoli 3 e 6 LPAG. L'adempimento delle condizioni viene verificato al momento dell'inoltro della richiesta mediante il sistema di gestione finanziaria FiVer (v. punto 3). Per principio, un progetto deve soddisfare in particolare le condizioni (**condizioni marcati**) secondo la legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu), la LPAG e l'ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG).

Condizioni generali di cui agli articoli 3 e 6 LPAG	Articolo 3 LPAG – Tutti i fanciulli e i giovani hanno libero accesso alle attività extrascolastiche, indipendentemente dal sesso, dall'appartenenza sociale, dallo statuto di soggiorno, dall'origine, dalla razza, dalle convinzioni religiose o politiche o da eventuali disabilità. <p>Secondo il messaggio concernente la LPAG, oltre al finanziamento delle attività rivolte a tutti i bambini e i giovani, la Confederazione potrà sostenere finanziariamente anche le offerte e attività indirizzate a gruppi di destinatari specifici (ad es. bambine, bambini disabili o giovani con <i>background</i> migratorio). Una promozione di questo genere può contribuire a garantire le pari opportunità a fanciulli e giovani svantaggiati, soprattutto nella prospettiva della loro integrazione sociale e professionale, e a eliminare le discriminazioni esistenti.</p> <p>Per «extrascolastico» si intende svolto al di fuori degli orari scolastici ordinari e su base volontaria. Di conseguenza, se un progetto è fissato in modo vincolante nel programma d'insegnamento, va considerato un progetto scolastico.</p>
	Articolo 6 capoverso 1 LPAG – La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: <p>a. operano principalmente nel settore delle attività extrascolastiche o propongono regolarmente programmi in tale settore;</p> <p>La LPAG tiene conto del fatto che le istituzioni private sono strutturate in modo molto differente. Anche se la maggior parte delle istituzioni è organizzata nella forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile, il campo d'applicazione della legge deve continuare a estendersi anche ai gruppi che si costituiscono temporaneamente per un determinato scopo. Vi rientrano anche, ad esempio, le organizzazioni di adulti che svolgono programmi nel campo delle attività extrascolastiche coinvolgendo bambini e giovani nonché iniziative giovanili (pianificate e realizzate esclusivamente da bambini e giovani) e i gruppi giovanili in seno ai sindacati, le associazioni del personale e le organizzazioni tematiche, per esempio per la protezione della natura.</p>
	b. non perseguono uno scopo lucrativo; e
	c. tengono conto del diritto a particolare protezione dell'incolumità e dello sviluppo di fanciulli e adolescenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale.

	<p>Ai fini dell'interpretazione va considerata in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo.</p>
<p>Condizioni per il progetto di cui agli articoli 34 e 63 OPAG</p>	<p>a. Per progetti destinati a promuovere la partecipazione politica dei fanciulli e dei giovani ai sensi dell'articolo 10 LPAG si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività offerte regolarmente in questo settore, della durata massima di tre anni; OPPURE - i singoli progetti in questo settore, della durata massima di tre anni. <p>L'istituzione responsabile indica da quando viene svolto il progetto, OPPURE l'istituzione responsabile indica il lasso di tempo nel quale il progetto sarà svolto.</p> <p>b. Il progetto si presta alla partecipazione di fanciulli e giovani ai processi politici e all'applicazione dei meccanismi politici.</p> <p>I bambini e i giovani devono partecipare maggiormente ai processi decisionali e di formazione della volontà in ambito politico. Per questa ragione la Confederazione promuove varie forme e iniziative di partecipazione politica a livello federale. Per poter beneficiare dei relativi aiuti finanziari, l'istituzione responsabile di un progetto deve indicare le forme di attività con le quali intende consentire ai bambini e ai giovani di partecipare ai processi politici e applicare meccanismi politici.</p> <p>c. Il progetto e il concetto sono stati ideati perlopiù da fanciulli e giovani.</p> <p>L'istituzione responsabile spiega come il progetto e il concetto hanno avuto origine e come i bambini o i giovani sono coinvolti nel progetto in modo adeguato alle loro capacità.</p> <p>d. Fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione sono coinvolti nel progetto in modo adeguato alle loro capacità.</p> <p>Secondo l'articolo 10 LPAG, l'istituzione responsabile deve adoperarsi affinché i fanciulli e i giovani con un particolare bisogno di promozione (ovvero in particolare quelli provenienti da famiglie socialmente svantaggiate o con un basso livello d'istruzione, o disabili) partecipino adeguatamente alla preparazione e all'attuazione di simili progetti.</p> <p>e. È fornita una descrizione dei metodi, dei processi e delle strutture di partecipazione.</p> <p>Secondo l'articolo 10 LPAG, possono essere sostenuti progetti destinati a promuovere la partecipazione politica dei giovani. La partecipazione è dunque un elemento essenziale e l'istituzione responsabile deve indicare come la attua.</p> <p>f. Sono stabiliti obiettivi qualitativi e quantitativi. Sono illustrate le misure con cui raggiungere gli obiettivi e valutare i risultati.</p> <p>L'istituzione responsabile indica la disponibilità di una gestione di progetto ben ponderata e la pianificazione di una procedura sistematica.</p> <p>Per i progetti approvati, l'UFAS definisce determinate condizioni, p. es. l'incarico di svolgere, nel rapporto intermedio e/o finale, un'attenta riflessione sugli obiettivi e sull'efficacia delle misure.</p> <p>g. I risultati del progetto, i metodi impiegati e i documenti ad esso relativi sono pubblicati.</p> <p>Nel quadro del progetto vanno svolte attività di pubbliche relazioni. Per «pubbliche relazioni» si intende la pubblicazione, sia all'interno che all'esterno dell'istituzione responsabile, dei risultati del progetto, dei metodi impiegati e dei documenti ad esso</p>

	relativi (p. es. tramite newsletter, sito Internet, conferenze stampa, pubblicazioni o reti sociali).
Documenti richiesti di cui all'articolo 25 OPAG	a. Linee direttive o descrizione dell'organizzazione
	b. statuti
	c. descrizione del progetto Il progetto deve essere descritto in modo conciso, menzionando i punti principali.
	d. Preventivo del progetto Il preventivo deve illustrare il modo in cui sono calcolate le spese per il personale (tempo previsto per i vari compiti, unità al giorno, all'ora o al mese), delle spese per le infrastrutture (costi indiretti) nonché delle spese per riunioni, seminari, conferenze, materiale informativo e comunicazione, spese di viaggio e di soggiorno e altro. A tal fine si può utilizzare il modello messo a disposizione sul sito Internet dell'UFAS . La quota dei costi salariali per i progetti modello è solitamente più elevata rispetto a quella per i progetti di partecipazione attiva dei giovani, poiché si tratta perlopiù di progetti di adulti. Conformemente all'ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (art. 4 OPAG) e alla legge sui sussidi (art. 14 LSu), sono computabili soltanto le spese effettivamente sopportate ed assolutamente necessarie per l'adempimento appropriato del compito (sono dunque esclusi il volontariato, i premi in denaro ecc.). Non sono inoltre computabili le spese per investimenti straordinari nonché quelle cagionate per colpa dell'istituzione responsabile, quali indennità di partenza, multe e ammortamenti di prestiti.
	e. piano di finanziamento del progetto Nel piano di finanziamento vanno menzionati il contributo atteso dall'UFAS nonché i contributi di altri organi federali, i contributi dei Cantoni e dei Comuni, i contributi di finanziatori privati (fondazioni, sponsor), i proventi di vendite, i contributi dei partecipanti, le quote dei membri come pure altri mezzi. Il contributo concesso dall'UFAS può ammontare al massimo al 50 per cento delle spese computabili (art. 13 LPAG). Il contributo effettivamente versato può dunque risultare inferiore al tetto massimo.
	f. piano di valutazione L'istituzione responsabile indica come intende misurare gli effetti del progetto. A tale scopo deve allegare alla richiesta un piano di valutazione che illustri gli obiettivi del progetto nonché i tempi e le modalità della valutazione (domande, indicatori, metodi adottati). A tal fine si può utilizzare il modello messo a disposizione sul sito Internet dell'UFAS .

La persona responsabile si occupa costantemente delle basi per la valutazione e le tiene aggiornate nel presente documento.

3 Procedura per l'inoltro e l'esame delle richieste

3.1 Termini

Le richieste di aiuti finanziari per progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani possono essere inoltrate all'UFAS **in qualsiasi momento**. L'inoltro delle richieste avviene mediante il sistema di gestione finanziaria FiVer.

La registrazione e il trattamento delle richieste inoltrate in virtù dell'articolo 10 LPAG sono gestiti tramite la banca dati online FiVer (sistema di gestione finanziaria). L'istituzione responsabile che intende inoltrare una richiesta contatta l'UFAS per accertarsi di soddisfare i requisiti necessari. Per l'inoltro della richiesta è necessario un CH-LOGIN personale per accedere a FiVer, che può essere richiesto direttamente tramite la banca dati [FiVer LPGA \(admin.ch\)](#).

La richiesta e gli allegati vengono inoltrati in formato digitale. Una dichiarazione che confermi la correttezza dei dati sono invece inviati per posta.

3.2 Valutazione: UFAS / specialisti esterni

Gli specialisti esterni e i collaboratori responsabili dell'UFAS inseriscono la loro valutazione della richiesta in una maschera della banca dati. I collaboratori responsabili dell'UFAS prendono atto dei pareri del gruppo e successivamente pronunciano una decisione definitiva sulla richiesta, d'intesa con il caposettore.

3.3 Finanziamento e controlli

Il credito totale destinato alla LPAG è di ca. 10 milioni di franchi. Una quota di massimi 25 per cento è disponibile per gli aiuti finanziari in virtù degli articoli 8, 10 e 11 LPAG. Il preventivo deve essere registrato all'inizio dell'anno nel sistema FiVer, tramite il quale è poi possibile eseguire il relativo controlling e generare analisi.

Secondo l'articolo 13 LPAG, gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

Secondo l'articolo 14 LPAG, gli aiuti finanziari sono calcolati segnatamente in base:

- a. alla struttura e alla grandezza dell'istituzione;
- b. al genere e all'importanza dell'attività o del progetto;**
- c. alle possibilità di codecisione dei fanciulli e dei giovani;**
- d. alla considerazione delle esigenze dei fanciulli e dei giovani con un **particolare bisogno di promozione;**
- e. al grado di parità fra i sessi;
- f. alle prestazioni dell'istituzione medesima e ai contributi di terzi;
- g. alle misure adottate per garantire la qualità.

Secondo il messaggio concernente la LPAG, non si tratta di un elenco esaustivo e possono quindi essere considerati altri criteri. La lettera b si riferisce in particolare ai progetti che fungono da modello e la lettera c a quelli che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani. La lettera d intende creare un incentivo per le istituzioni responsabili affinché nella loro offerta tengano conto delle esigenze di bambini e giovani con un bisogno particolare di promozione o organizzino determinati progetti e attività specifici per loro; qualora ne derivi un onere maggiore, esse possono chiedere un importo di sostegno più elevato.

L'espressione «con un bisogno particolare di promozione» si riferisce a bambini e giovani di famiglie socialmente svantaggiate con un basso livello d'istruzione che hanno o meno un *background* migratorio e a fanciulli e giovani disabili.

A continuazione della politica di promozione della Confederazione, la parità fra i sessi è particolarmente promossa anche nell'ambito della LPAG (lettera e). Le istituzioni responsabili devono essere incentivate a integrare nelle loro attività la prospettiva dei due sessi e a promuovere la partecipazione di entrambi.

L'UFAS fissa l'importo degli aiuti finanziari ed emana una decisione in materia al più tardi quattro mesi dopo la presentazione della richiesta (art. 11 OPAG). L'attuazione dei progetti e l'adempimento dei requisiti sono controllati sulla base dei rapporti intermedi e finali inoltrati dall'organizzazione. La prima rata degli aiuti è versata al momento della decisione sul finanziamento. Nel caso in cui le prescrizioni della decisione o le basi legali non siano osservate, l'UFAS può chiedere la restituzione dei fondi versati o non pagare le rate successive.

4 Sito Internet dell'UFAS

Al fine di contribuire al trasferimento delle conoscenze, i dati di contatto e i rapporti finali sono pubblicati sul sito Internet dell'UFAS, dove sono disponibili anche i basi per la valutazione.